



**COMUNE DI FANO**  
(Provincia di Pesaro e Urbino)  
**SETTORE II - SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE E  
DELL'USO DI SPAZI E DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI  
PRESENTI NELLE COMPETIZIONI ELETTORALI**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.03.2019)

## INDICE

<b>Art. 1 – Oggetto</b>	1
<b>Art. 2 – Periodo della propaganda elettorale</b>	1
<b>Art. 3 - Forme di propaganda elettorale</b>	1
<b>Art. 4 – Propaganda mediante affissione, stampati, manifesti, giornali murari (art. 1 e 6 Legge 212/56)</b>	1
<b>Art. 5 - Individuazione degli spazi per l'affissione</b>	2
<b>Art. 6 - Assegnazione degli spazi per l'affissione</b>	2
<b>Art. 7 – Propaganda mediante postazioni temporanee: banchetti informativi e/o gazebo</b>	2
<b>Art. 8 - Aree di posizionamento delle postazioni temporanee</b>	3
<b>Art. 9 - Modalità di richiesta delle aree</b>	3
<b>Art. 10 – Riunioni e Comizi di propaganda elettorale</b>	4
<b>Art. 11 - Modalità di richiesta delle piazze e delle sale</b>	4
<b>Art. 12 - Modalità di svolgimento dei comizi</b>	5
<b>Art. 13 – Propaganda sonora su mezzi mobili</b>	6
<b>Art. 14 - Modalità di richiesta della propaganda sonora</b>	6
<b>Art. 15 – Propaganda figurativa su mezzi mobili</b>	7
<b>Art. 16 – Volantinaggio</b>	7
<b>Art. 17 – Divieti</b>	7
<b>Art. 18 – Sanzioni</b>	8
<b>Art. 19 – Controlli</b>	8
<b>Art. 20 – Entrata in vigore e norme finali</b>	8

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, per il Comune di Fano, le procedure per lo svolgimento delle attività di propaganda elettorale previste dalla legge da parte di partiti, gruppi politici, associazioni e/o comitati in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali e/o referendarie al fine di garantire pari opportunità.

2. Si intende per propaganda elettorale “ogni attività inerente direttamente o indirettamente alla competizione elettorale tendente, come scopo mediato o immediato, ad acquisire voti o a sottrarre agli avversari”. (Cassazione Penale Sez. I, sentenza n. 11835 del 7 ottobre 1989).

## **Art. 2 – Periodo della propaganda elettorale**

1. La data che segna l'inizio ufficiale della propaganda elettorale è fissata, ai sensi di legge <sup>1</sup> dal trentesimo giorno (30°) antecedente quello delle votazioni e cessa alle ore 24 del venerdì antecedente la data di votazione.

## **Art. 3 - Forme di propaganda elettorale**

1. Costituiscono forme di propaganda elettorale le seguenti:

1. - propaganda mediante affissioni
2. - propaganda mediante postazioni temporanee: banchetti informativi e gazebo;
3. - riunioni e comizi di propaganda elettorale;
4. - propaganda sonora su mezzi mobili;
5. - propaganda figurativa su mezzi mobili

## **Art. 4 – Propaganda mediante affissione, stampati, manifesti, giornali murari (art. 1 e 6 Legge 212/56)**

1. Sono mezzi di propaganda mediante affissione:

- a) gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale;
- b) gli stampati con la sola indicazione di denominazioni di partiti o liste o nomi di candidati;
- c) la riproduzione, di qualsiasi dimensione, di simboli e contrassegni di partiti o liste, anche non partecipanti alla competizione;
- d) gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

2. A partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per la votazione, l'affissione del materiale di propaganda elettorale può avvenire solo negli spazi a ciò destinati (tabelloni elettorali).

3. È dunque vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate e simili. Detta esposizione è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti “*point elettorali*”. E', altresì, vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico.

<sup>1</sup> l. 212/56 - l. 515/93 - l. 130/75 - l. 81/93

4. In deroga a tale divieto, sono consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche autorizzate poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali (artt. 1 e 4 della legge 130/1975).

5. Non sono riconducibili a forme di pubblicità e sono pertanto consentite, le insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali.

#### **Art. 5 - Individuazione degli spazi per l'affissione**

1. Gli spazi da destinare all'affissione di stampati e manifesti a mezzo di distinti tabelloni sono individuati dalla Giunta Comunale entro il 30° giorno antecedente la votazione, in numero congruo, definito in conformità alle disposizioni di cui alla legge 212/1956.

#### **Art. 6 - Assegnazione degli spazi per l'affissione**

1. Tra il 33° ed il 30° giorno antecedente la data delle votazioni o, comunque, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, la Giunta Comunale delimita e ripartisce gli spazi di propaganda elettorale.

2. Allo scopo, i tabelloni sono ripartiti in un numero di sezioni corrispondente al numero delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

3. In ognuno degli spazi anzidetti, spetta ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri uno di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri uno di altezza per metri 0,70 di base.

4. L'ordine di assegnazione dipende dal sorteggio effettuato in sede di ammissione delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.

5. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

6. In caso di consultazione referendaria, si applica la disciplina prevista dalla Legge 352/1970.

7. Dal momento dell'assegnazione degli spazi o, comunque, dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le consultazioni elettorali e fino alla chiusura della votazione, sussistono i divieti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento, salvo le deroghe ivi prescritte.

8. I manifesti affissi regolarmente devono essere rispettati e, pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (articolo 8 legge n. 212/1956 come modificato dalla legge 130/1975).

#### **Art. 7 – Propaganda mediante postazioni temporanee: banchetti informativi e/o gazebo**

1. La propaganda elettorale da parte di partiti, gruppi o movimenti politici può essere realizzata anche mediante l'allestimento di banchetti informativi, ossia postazioni temporanee mobili destinate alla distribuzione di materiale di propaganda elettorale e/o mediante l'allestimento di gazebo, ovvero postazioni temporanee per lo svolgimento delle attività previste dalla legge;

2. L'installazione dei gazebo per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale può essere consentita solo alle seguenti determinate condizioni:

- tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati e possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge 212/1956 e successive modificazioni.

3. E' consentito, in quanto non riconducibile a forme di propaganda a carattere fisso, esporre le bandiere dei partiti e dei movimenti politici quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

### **Art. 8 - Aree di posizionamento delle postazioni temporanee**

1. Per l'allestimento dei banchetti da utilizzare come luogo di distribuzione di materiale di propaganda elettorale le aree individuate dal Comune di Fano sono le seguenti:

**a.** Corso Matteotti, nell'area prospiciente Palazzo Gabuccini (incrocio Corso Matteotti e via Montevecchio);

**b.** di fianco a piazzetta Omiccioli, area adiacente al negozio TIM (ad eccezione della seconda domenica del mese causa presenza mercatino dell'usato);

**c.** Corso Matteotti – area antistante Pino Bar, nell'intersezione Corso Matteotti e Vie Mure Augustee - lato Pesaro;

**d.** Via Arco d'Augusto, di fronte a Palazzo San Michele (civico n.2);

**e.** Piazza Giardini Amiani – area nord prospiciente Via de Amicis (escluso i giorni di mercato settimanale);

2. Il posizionamento dei gazebo può avvenire esclusivamente nei seguenti luoghi:

- Piazza XX Settembre (escluso i giorni di mercato settimanale) solo se non sia già stata presentata richiesta di banchetti in luoghi a distanza ravvicinata o solo in concomitanza al comizio, qualora il richiedente il gazebo sia del medesimo partito, movimento o gruppo politico che organizza il comizio;

- Piazza Giardini Amiani – area nord prospiciente Via de Amicis (escluso i giorni di mercato settimanale), solo se per il medesimo giorno ed orario non sia già stata richiesta l'installazione di un banchetto;

### **Art. 9 - Modalità di richiesta delle aree**

1. Durante il periodo di propaganda elettorale di cui all'art. 2, le richieste per l'installazione delle postazioni temporanee mobili dovranno essere indirizzate al Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dagli uffici competenti. Possono

essere consegnate personalmente al servizio elettorale negli orari di apertura al pubblico, oppure trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [comune.fano.elettorale@emarche.it](mailto:comune.fano.elettorale@emarche.it) o tramite mail [elettorale@comune.fano.pu.it](mailto:elettorale@comune.fano.pu.it) o fax al numero 0721/887411.

2. Al fine di verificare le disponibilità dei luoghi e degli orari richiesti, le istanze dovranno pervenire entro il giorno lavorativo antecedente la data richiesta e non prima di 3 giorni lavorativi antecedenti detta data. Non saranno tenute in considerazione le istanze pervenute al di fuori dei termini indicati né le istanze cumulative;

3. Al fine di garantire la par condicio tra le forze politiche, l'installazione dei banchetti e dei gazebo non potrà superare, nell'arco della giornata, le 4 ore consecutive (9-13; 15-19). Nel caso di concomitante presentazione della richiesta di gazebo o banchetto nello stesso luogo ed orario da parte di partiti, gruppi o movimenti diversi, le relative richieste, purché pervenute nei termini suddetti e nelle modalità suddette, verranno esaminate secondo l'ordine di protocollazione.

4. Qualora vi sia un numero di richieste superiore alla disponibilità degli spazi individuati, si procederà stabilendo delle turnazioni orarie (dalle ore 9,00 alle ore 11,00 – dalle 11,00 alle 13,00 – dalle ore 15,00 alle 17,00 – dalle ore 17,00 alle ore 19,00) e delle turnazioni circa l'ubicazione negli spazi pubblici come sopra individuati, fino all'esaurimento dei posti disponibili. Nel caso in cui nella medesima postazione si succeda l'allestimento di più banchetti/gazebo senza soluzione di continuità, verrà previsto un intervallo di tempo non inferiore a 10 minuti;

#### **Art. 10 – Riunioni e Comizi di propaganda elettorale**

1. La propaganda elettorale da parte di partiti, gruppi o movimenti politici può essere realizzata anche mediante l'organizzazione di riunioni e comizi politici nel rispetto delle modalità di seguito indicate.

2. Per regolare l'avvicendamento dei vari partiti, movimenti o gruppi politici per tenere comizi e riunioni di propaganda elettorale sono rese disponibili le seguenti piazze e sale di proprietà comunale:

a) Piazze disponibili:

- Piazza XX Settembre (superficie occupabile pari a mq. 2.000,00 ca. al netto delle occupazioni già rilasciate per tavolini/bar ecc);
- Piazza giardini Amiani limitatamente all'area nord prospiciente Via Dè Amicis (superficie occupabile pari a mq. 500,00 ca.);

b) Sale disponibili

- Sala Consiliare presso la Civica Residenza con capienza massima di 99 persone;

3. L'utilizzo delle altre sale di proprietà comunale anche se concesse o nella disponibilità di soggetti diversi dal Comune dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi può avvenire solo per motivi diversi dalla propaganda.

#### **Art. 11 - Modalità di richiesta delle piazze e delle sale**

1. Le richieste di piazze o sale per i comizi o le riunioni di propaganda elettorale dovranno essere

indirizzate al Sindaco utilizzando la modulistica appositamente predisposta dagli uffici competenti. e trasmesse al servizio elettorale personalmente negli orari di apertura al pubblico, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [comune.fano.elettorale@emarche.it](mailto:comune.fano.elettorale@emarche.it) o tramite mail [elettorale@comune.fano.pu.it](mailto:elettorale@comune.fano.pu.it) o fax al numero 0721/887411 e dovranno pervenire entro il giorno lavorativo antecedente la data richiesta e non prima di 3 giorni lavorativi antecedenti detta data. Non saranno tenute in considerazione le istanze pervenute al di fuori dei termini indicati né le istanze cumulative;

2. Nel caso di concomitante presentazione da parte di partiti diversi della richiesta di indizione di comizi o riunioni di propaganda nello stesso luogo ed orario, la priorità sarà data al partito che ha per primo presentato la relativa istanza secondo l'ordine di protocollazione, purché nel rispetto dei termini e delle modalità suddette. Una volta presentata la richiesta, il servizio elettorale farà conoscere se per la stessa ora e luogo (spazio) sia già stata autorizzato un comizio o una riunione di propaganda. In caso contrario, provvederà ad inviare la suddetta richiesta al competente ufficio comunale, il quale dovrà far pervenire la relativa autorizzazione all'ufficio elettorale, che poi ne curerà la trasmissione al richiedente.

3. Nei trenta giorni antecedenti la data di votazione, alle riunioni/comizi di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In ogni caso, l'autorità che rilascia l'autorizzazione allo svolgimento del comizio elettorale, è tenuta a darne immediata comunicazione alla Polizia Locale, al Prefetto di Pesaro-Urbino ed al Questore per la valutazione degli aspetti inerenti l'ordine e la pubblica sicurezza.

4. Nelle piazze interessate allo svolgimento di comizi/riunioni di propaganda elettorale l'allestimento di banchetti o gazebi potrà essere autorizzato solo se l'organizzatore del banchetto/gazebo fa parte della medesimo partito, gruppo o movimento politico che organizza il comizio/riunione di propaganda

5. La richiesta di comizio/riunione di propaganda prevale sulle richieste di banchetti/gazebi elettorali. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, potranno essere rilasciate autorizzazioni ai banchetti elettorali solo nei luoghi previsti che abbiano una distanza non inferiore a 200 metri dal sito di svolgimento del comizio/riunione di propaganda elettorale.

## **Art. 12 - Modalità di svolgimento dei comizi**

1. I comizi all'aperto potranno durare un'ora e trenta minuti; avranno inizio non prima delle ore 9.00 e termineranno entro le ore 23.00; nei giorni festivi e nella settimana antecedente alla data delle consultazioni elettorali quest'ultimo termine viene prorogato alle ore 24.00. In un medesimo luogo è escluso lo svolgimento contemporaneo dei comizi e, nel caso di successione senza soluzione di continuità, dovranno comunque essere disposti adeguati intervalli di tempo, di durata non inferiore a trenta minuti, per consentire il regolare deflusso del pubblico, nonché per la materiale esecuzione delle operazioni connesse allo svolgimento dei comizi stessi;

2. Gli orari fissati dovranno essere rigorosamente rispettati. Ove dovessero intervenire accordi tra i partiti delle modifiche di orari dei comizi, i rappresentanti dei partiti interessati dovranno tempestivamente informarne l'autorità locale di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale, il Prefetto di Pesaro-Urbino nonché l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione allo svolgimento del comizio in questione;

3. Nelle riunioni e nei comizi di propaganda elettorale è consentito l'utilizzo di apparecchi amplificatori o di altoparlante, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, che per la riproduzione sonora di discorsi, motti od inni registrati (paragrafo 25 circolare n. 1943/1980 M.I.);
4. E' vietato recare disturbo ai comizi, anche distribuendo volantini di diverso orientamento politico. Non è pertanto ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto, con gli avversari politici;
5. L'installazione di eventuali palchi, pedane o simili potrà avvenire esclusivamente e con oneri a carico del richiedente;
6. Il pagamento della T.O.S.A.P., per l'utilizzo delle piazze e/o vie e/o il rimborso forfettario per l'utilizzo delle sale comunali, dovrà avvenire anteriormente alla manifestazione, previa autorizzazione;
7. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato fra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alle competenti autorità di P.S.;
8. I responsabili dei partiti politici ed i rappresentanti delle liste presentate in occasione di ogni consultazione elettorale dovranno impegnarsi a non tenere comizi nelle vicinanze di luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose, case di cura, scuole, convitti e caserme qualora possano recare intralcio o disturbo alla normale attività dei cittadini. Le formazioni politiche o i gruppi di appartenenza si impegneranno, altresì, ad adottare le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osservassero le norme richiamate;

### **Art. 13 – Propaganda sonora su mezzi mobili**

1. Nel periodo di cui all'art. 2 del presente regolamento, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente ed è, altresì, subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco, così come previsto dall'art. 7 comma 2 della Legge del 24 aprile 1975 n. 130.
2. Nel caso in cui questa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui i Comuni stessi sono compresi.
3. Ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 130/75, a partire dal 30° giorno precedente la data fissata per la votazione e fino alla chiusura della votazione stessa, il regime di imposta sulla propaganda sonora effettuata a mezzo di appositi amplificatori e simili è l'esenzione.

### **Art. 14 - Modalità di richiesta della propaganda sonora**

1. Le richieste di propaganda sonora su mezzi mobili dovranno essere indirizzate al Sindaco utilizzando la modulistica appositamente predisposta dagli uffici competenti e trasmesse al servizio elettorale personalmente negli orari di apertura al pubblico, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [comune.fano.elettorale@emarche.it](mailto:comune.fano.elettorale@emarche.it) o tramite mail



[elettoriale@comune.fano.pu.it](mailto:elettoriale@comune.fano.pu.it) o fax al numero 0721/887411.

2. Le istanze dovranno pervenire entro il giorno lavorativo antecedente la data richiesta e non prima di 3 giorni lavorativi antecedenti detta data. Non saranno tenute in considerazione le istanze pervenute al di fuori dei termini indicati né le istanze cumulative;

### **Art. 15 – Propaganda figurativa su mezzi mobili**

1. Fermo restando il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico nel periodo di 30 giorni antecedenti la data di votazione, costituisce una legittima forma di propaganda elettorale la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili in regola con le norme della circolazione stradale, previa autorizzazione del Sindaco.

2. I mezzi mobili, per non incorrere nel divieto di affissioni al di fuori degli appositi spazi, devono spostarsi continuamente, salvo le soste di servizio.

3. L'autorizzazione deve essere richiesta utilizzando la modulistica appositamente predisposta dagli uffici competenti e trasmesse al servizio elettorale personalmente negli orari di apertura al pubblico, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [comune.fano.elettoriale@emarche.it](mailto:comune.fano.elettoriale@emarche.it) o tramite fax al numero 0721/887411 o tramite email all'indirizzo [elettoriale@comune.fano.pu.it](mailto:elettoriale@comune.fano.pu.it).

4. Le istanze dovranno pervenire entro il giorno lavorativo antecedente la data richiesta e non prima di 3 giorni lavorativi antecedenti detta data. Non saranno tenute in considerazione le istanze pervenute al di fuori dei termini indicati né le istanze cumulative;

### **Art. 16 – Volantinaggio**

1. Dal 30° giorno antecedente la votazione è vietato il lancio (sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (buttar via in qualunque direzione) dei volantini di propaganda elettorale, sia in luogo pubblico (vie e piazze), con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, sia in luogo aperto al pubblico (pubblici esercizi, cinema, teatri e simili). È ammessa, pertanto, la distribuzione a mano dei volantini che, con il consenso del gestore, possono anche essere lasciati ordinatamente nei pubblici esercizi.

### **Art. 17 – Divieti**

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali sussiste il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ai sensi dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

2. Dal 30° giorno antecedente il voto sono vietate:

- a) le affissioni fuori dagli spazi elettorali, salvo le deroghe per gazebo e comitati elettorali;
- b) la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. È ammessa invece la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili;
- c) la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini.

d) è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere ancorchè inerente la loro attività istituzionale così come previsto dall'art. 29 comma 6 Legge 25 marzo 1993 n. 81 "Elezione diretta del Sindaco, del presidente della Provincia e del consiglio Comunale e del consiglio provinciale;

3. Dal 15° giorno antecedente il voto inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori; il divieto si protrae sino alla conclusione delle operazioni di voto;

4. Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione risultano vietati:

- a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
- d) la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda.

5. In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, sempreché si attengano alla normativa di cui alle leggi 4.4.1956, n. 212 e 21.4.1975, n. 130, in tema di propaganda elettorale. In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e non debbono, quindi, costituire propaganda diretta o indiretta concernente le consultazioni elettorali in corso. I manifesti annunciatori o relativi alle dette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale ma negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

#### **Art. 18 – Sanzioni**

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento in materia di applicazione di sanzioni per il compimento di reati connessi alla propaganda elettorale, si applicano le vigenti disposizioni regolanti la materia, a cui espressamente si rimanda

#### **Art. 19 – Controlli**

1. L'attività di vigilanza e controllo per il rispetto del presente regolamento, nonché l'attività di accertamento delle relative violazioni e la conseguente attività sanzionatoria è affidata al Corpo della Polizia Municipale, al quale dovranno essere inviate, dunque, eventuali segnalazioni.

#### **Art. 20 – Entrata in vigore e norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo all'avvenuta approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e le disposizioni prefettizie.